

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1966

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GULLO

Modifica dell'articolo 124 del codice di procedura civile,
concernente l'interrogazione del sordo e del muto

Presentata il 20 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La partecipazione delle persone sorde agli atti del procedimento civile richiede un'attenzione che consideri attentamente la diversità dei singoli individui che presentano tali *handicap* sensoriali.

L'attuale normativa consente al giudice di sentire tali persone attraverso l'interrogazione scritta. Questo procedimento, in astratto corretto, è frutto di una scarsa conoscenza della variegata complessità degli individui affetti da sordità.

L'attuale strumento, infatti, in molti casi si rivela insufficiente e finisce per fuorviare dalla verità poiché si limita a paragonare le persone sorde che sappiano leggere e scrivere a tutti i soggetti che dopo aver correttamente appreso la lingua parlata subiscono una minorazione sensoriale. Questi ultimi soggetti, come indicato dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, non rientrano nell'ambito dei sordi, che sono

esclusivamente quelle persone che hanno perso l'udito o la parola prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Quest'ultima condizione determina comunque una serie di difficoltà sia nei soggetti in grado di esprimersi attraverso la lingua italiana dei segni (LIS), sia tra coloro i quali siano in grado di leggere le labbra.

In particolare la LIS possiede una costruzione grammaticale differente rispetto alla lingua italiana. Ciò è spesso frutto di fraintendimenti o errori sia nella lettura sia nella comprensione di un testo scritto.

Errori e fraintendimenti che non sono ammissibili nella ricerca della verità processuale né nella manifestazione della volontà dei soggetti.

Per tali motivi servirebbe una normativa più adeguata che consenta una maggiore certezza circa quanto è oggetto di comunicazione da parte del sordo.

Per tale ragione l'obbligo della presenza di un interprete che conosca le modalità di comunicazione del soggetto darà maggiore certezza a quanto proveniente dal soggetto ovvero alle sue manifestazioni di volontà.

Infatti, gli interpreti della LIS, per il loro rapporto di interlocuzione continua con le persone sorde sono maggiormente in grado di trasporre il messaggio e le risoluzioni. Questo perché l'attività dell'interprete si basa non solo sulla mera traduzione, ma soprattutto sull'accertamento che il soggetto abbia compreso le domande e i quesiti posti dal giudice.

Inoltre, bisogna prendere in considerazione le persone sorde che hanno conoscenza della lingua parlata e sono in grado

di esprimersi attraverso di essa. A tali soggetti deve essere riconosciuto il diritto di poter rispondere verbalmente a domande scritte od orali, prevedendo, in tal caso, che il giudice possa negare tale possibilità solo quando ritenga che la capacità di espressione della persona non sia tale da essere adeguatamente comprensibile.

Nel merito, il testo si compone di un solo articolo che prevede la sostituzione dell'articolo 124 del codice di procedura civile con una disciplina che dispone che le interrogazioni di un sordo avvengono esclusivamente per mezzo di un interprete, salvo che questi conosca e si esprima attraverso la lingua parlata e la sua espressione sia comprensibile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 124 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — (*Interrogazione del sordo e del muto*). — Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122, terzo comma. Se il sordo è in grado di esprimersi attraverso la lingua parlata può scegliere di rispondere verbalmente a quesiti scritti od orali, salvo il diniego del giudice nel caso in cui ritenga che la capacità di espressione della persona non sia tale da essere adeguatamente comprensibile.

Se nel procedimento deve essere sentito un muto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto ».

€ 1,00



17PDL0019200